

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XVIII-bis**
n. **41**

XIV COMMISSIONE **(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

**DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA
VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2
ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:**

PROPOSTA MODIFICATA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA
DECISIONE 2008/971/CE DEL CONSIGLIO PER QUANTO RIGUARDA I MATERIALI FORESTALI DI MOLTIPLICAZIONE
DELLA CATEGORIA « CONTROLLATI », LA RELATIVA ETICHETTATURA E I NOMI DELLE AUTORITÀ RESPONSABILI
DELL'AMMISSIONE E DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE (COM(2024)517 FINAL)

Approvato l'8 gennaio 2025

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda i materiali forestali di moltiplicazione della categoria «controllati», la relativa etichettatura e i nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione;

tenuto conto che la proposta è stata definitivamente adottata con procedura di urgenza lo scorso 19 dicembre;

ritenuto comunque utile esprimere le proprie valutazioni sulla coerenza della medesima decisione al principio di sussidiarietà;

premesso che:

appare condivisibile l'obiettivo della decisione di assicurare la regolare prosecuzione del commercio di materiali forestali di moltiplicazione e consentire il mantenimento senza interruzioni del loro approvvigionamento all'interno dell'Unione europea;

appaiono pertanto apprezzabili le disposizioni in materia di etichettatura, finalizzate a individuare correttamente le autorità di Paesi terzi in cui ha luogo la produzione di tali materiali, responsabili della loro ammissione al commercio e delle relative attività di controllo. Le nuove disposizioni colmano infatti l'assenza di una norma a livello dell'UE in merito all'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione della categoria «controllati»;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la decisione è stata correttamente fondata sull'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che costituisce la base giuridica per l'adozione – con procedura legislativa ordinaria – delle misure necessarie per l'organizzazione comune dei mercati agricoli e al perseguimento degli obiettivi della politica agricola comune (PAC);

considerato che la decisione risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto:

la produzione e la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione rientrano nella competenza concorrente dell'Unione e degli Stati membri;

il settore è già stato oggetto di ampia regolamentazione a livello dell'Unione, per cui la relativa legislazione deve essere considerata di competenza prevalente dell'Unione stessa, come stabilito all'articolo 2, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

i principali obiettivi in tale ambito non possono essere conseguiti in misura sufficiente a livello degli Stati membri anche per la natura transfrontaliera delle minacce poste dalla crisi climatica e delle sfide derivanti dalle esigenze di protezione della biodiversità e di sviluppo sostenibile;

l'intervento a livello dell'Unione presenta inoltre un valore aggiunto in termini di certezza del diritto e riduzione degli oneri regolamentari;

ritenuto altresì che la decisione rispetta anche il principio di proporzionalità, poiché limitata a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati, con particolare riferimento al miglior funzionamento del mercato interno e all'attuazione del principio di libera circolazione;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea,

VALUTA CONFORME

la decisione al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.



190182122940